I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1973

che fissa per la campagna lattiera 1973/1974 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, primo comma dell'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dall'atto summenzionato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo del latte, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'importanza che il latte riveste per l'economia agricola della Comunità e, di conseguenza, per i redditi degli agricoltori ; che, inoltre, tra il prezzo indicativo del latte e i prezzi degli altri prodotti agricoli, fra cui in particolare il prezzo delle carni bovine, deve sussistere un rapporto equilibrato che corrisponda all'orientamento desiderato dell'allevamento bovino ;

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo, occorre tener conto altresì degli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che i prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere sono destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte ; che è necessario determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale dell'offerta e della domanda sul mercato lattiero della Comunità sia delle possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione particolare esistente in taluni Stati membri non permette di praticare attualmente un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere ; che è pertanto necessario applicare un correttivo a detto prezzo ;

considerando che, per garantire che l'effetto di tale correttivo si ripercuota sui prezzi di mercato in detti Stati membri, pur non provocando distorsioni di concorrenza, è necessario compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi di polvere di latte scremato ;

considerando che i prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati a livelli che, per quanto concerne il prezzo del latte alla produzione, offrano ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine le stesse garanzie durature offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro ;

considerando che, poiché i prezzi d'intervento validi nei nuovi Stati membri per il latte scremato in polvere coincidevano con i prezzi comuni fin dalla campagna 1972/1973, soltanto il prezzo d'intervento del burro valido nei nuovi Stati membri deve essere rav-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

vicinato durante la campagna 1973/1974 al prezzo comune, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione ; che l'incidenza della modifica dei prezzi provocherebbe tuttavia uno squilibrio del processo d'integrazione del Regno Unito nella Comunità ; che è pertanto opportuno limitare, conformemente al disposto dell'articolo 52, paragrafo 3, di detto atto il ravvicinamento del prezzo d'intervento del burro valido in tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1973/1974 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue :

	Unità di conto per 100 kg
a) Prezzo indicativo del latte	12,42
b) Prezzi d'intervento :	
Burro	
— in Danimarca	171,50
— in Irlanda	160,25
— nel Regno Unito	87,96
— negli altri Stati membri	176,00
Latte scremato in polvere	66,00
Formaggio Grana Padano	
— da 30 a 60 giorni	157,55
— in partite di età media di 6 mesi	183,55
Formaggio Parmigiano Reggiano, in partite di età media di 6 mesi	197,95

Per partita si intende la produzione di un fabbricante nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre dello stesso anno.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi di intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistano il latte scremato in polvere è uguale al prezzo d'intervento diminuito di un importo correttivo pari a 2 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1 è applicato per il prodotto in questione negli scambi di ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 con gli altri Stati membri ed i paesi terzi dal momento che gli Stati del Benelux sono considerati come un unico Stato.

A questo scopo gli importi riscossi all'importazione e gli importi concessi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti dell'importo correttivo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS